

DIPARTIMENTO / SERVIZIO (art. 4 L.R. 77/99):

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: INTERVENTI STRUTTURALI

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: POLITICHE SOCIALI

UFFICIO: AGRITURISMO MULTIFUNZIONALITA' DIVERSIFICAZIONE E RICAMBIO GENERAZIONALE

UFFICIO: GESTIONE POLITICHE SOCIALI

L'Estensore
dott. agr. Marzia DI MARZIO

Il Responsabile dell'Ufficio
dott. agr. Marzia DI MARZIO

dott.ssa Rossella DI MECO

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa agr. Elvira DI VITANTONIO

dott.ssa Tamara AGOSTINI

Il Direttore del Dipartimento
dott. Antonio DI PAOLO

dott. Angelo MURAGLIA

(firma)

Il Componente la Giunta
dott. Dino PEPE


dott.ssa **FIRMATO** Marinella SCLOCCO

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Ernesto Grippo

(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 14 SET 2015



Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di Roma



GIUNTA REGIONALE

Seduta del - 9 SET. 2015

Deliberazione N. 728/C

L'anno _____ il giorno _____ del mese di - 9 SET. 2015

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. <u>DI MATTEO</u> | 6. <u>PAOLUCCI</u> |
| 2. <u>LOLLI ASSENTE</u> | 7. <u>PEPE</u> |
| 3. <u>MAZZOCCA</u> | 8. <u>SCLOCCO</u> |
| 4. _____ | 9. _____ |
| 5. _____ | 10. _____ |

Svolge le funzioni di Segretario Ernesto Grippo

OGGETTO: Approvazione proposta Regolamento di attuazione della L.R. n. 48 del 18/12/2013 recante "Disciplina delle fattorie didattiche, agri nido, agri asilo e agritata"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 18 dicembre 2013 n. 48 recante "Disciplina delle fattorie didattiche, agri nido, agri asilo e agritata" Pubblicata sul BURA Abruzzo n. 127 del 27/12/2013;

TENUTO CONTO che l'art. 20 della succitata legge prevede l'approvazione del regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto della regione Abruzzo;

RITENUTO indispensabile procedere all'approvazione del Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale n. 48 del 48 dicembre 2013, per definire i parametri per la verifica del rapporto di connessione, le modalità di esercizio dell'attività di fattoria didattica, le procedure amministrative, le modalità per l'esecuzione dei controlli e ogni altro aspetto inerente allo svolgimento dell'attività di fattoria didattica;

RITENUTO opportuno inoltre richiamare, di concerto con il competente Servizio delle Politiche Sociali, anche le disposizioni regionali che regolano il percorso autorizzativo specifico per coloro che forniscono servizi educativi per la prima infanzia allo scopo di fornire un quadro procedurale di riferimento per l'esercizio dell'attività di "agrinido";

VISTO il documento: **“Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013 recante “Disciplina delle fattorie didattiche, agri nido, agri asilo e agritata”. Norme regolamentari per le fattorie didattiche e agri nido.”** corredato della relazione, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Servizio Interventi Strutturali ha organizzato, nelle date del 19/02/2015, e 13/04/2015, degli incontri con le Organizzazioni Professionali ed Associazioni Agrituristiche maggiormente rappresentative della realtà regionale per una condivisione di un testo di Regolamento da proporre all'approvazione;

DATO ATTO, inoltre che sulla proposta di Regolamento, a seguito di richiesta inoltrata dal Servizio Interventi Strutturali con nota prot. n. RA117604 del 04/05/2015, è stato eseguito un esame congiunto con il Servizio Verifica atti del Presidente e della Giunta, Legislativo, Bura e Delegazione di Roma e che sono state recepite le osservazioni e le proposte di modifica;

DATO ATTO che il Direttore Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca, il Direttore del Dipartimento della Salute e del Welfare, il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali ed il Dirigente del Servizio Politiche Sociali hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

RILEVATO che la presente Deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l'Amministrazione regionale;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- di approvare il documento: **“Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013 recante “Disciplina delle fattorie didattiche, agri nido, agri asilo e agritata”. Norme regolamentari per le fattorie didattiche e agri nido.”** corredato della relazione, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale
- di trasmettere la presente deliberazione e il relativo allegato al Consiglio Regionale per il prosieguo istituzionale di competenza.

RELAZIONE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE N 48 DEL 18/12/2013 "DISCIPLINA DELLE FATTORIE
DIDATTICHE, AGRINIDO, AGRIASILO E AGRITATA"

Norme regolamentari per le fattorie didattiche e agri nido.

RELAZIONE

Con il presente Regolamento di attuazione della Legge Regionale (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata) sono definiti i parametri attuativi e le specifiche tecniche in ottemperanza alla legge medesima. In particolare sono definiti: - i rapporti di connessione e prevalenza tra l'attività connessa di fattoria didattica e quella agricola e la definizione del tempo attribuibile alle attività didattiche, i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà ai sensi della legge; - i requisiti soggettivi; - i requisiti strutturali; - le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica; - Segnalazione certificata inizio attività "SCIA"; - Simbolo "Fattorie didattiche d'Abruzzo"; - Obblighi ed impegni dell'operatore di fattoria didattica; - Vigilanza e controlli; - Criteri e modalità di assegnazione degli aiuti; - Definizione attività di Agrinido; - Autorizzazione; - Accredimento; - Progetto educativo; - Requisiti strutturali; - Attività di controllo; - ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla legge.

Il presente regolamento di attuazione, inoltre, recepisce quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia urbanistica, edilizia, di pubblica sicurezza, amministrativa, igienico-sanitaria, di accessibilità ai disabili, formazione professionale, tributaria e controllo.

La presente proposta di regolamento rappresenta un importante traguardo per la Regione Abruzzo in riferimento allo sviluppo sostenibile dell'impresa agricola multifunzionale al fine di promuovere la vitalità economica, occupazionale e sociale delle medio-piccole aziende agricole abruzzesi.

In particolare vengono disciplinate le attività e i percorsi delle fattorie didattiche, i requisiti oggettivi e soggettivi dell'azienda, i requisiti di sicurezza attiva e passiva, l'utilizzo del simbolo "Fattorie Didattiche d'Abruzzo" e la formazione degli operatori, l'istituzione dell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.

Il regolamento si propone, di mettere a disposizione delle aziende interessate, dei fruitori e delle amministrazioni pubbliche uno strumento in grado di valorizzare e promuovere in regione l'ambiente rurale in tutte le sue componenti, l'agricoltura eco-sostenibile e i principi di educazione alimentare, coerentemente con gli indirizzi europei di orientamento ai consumi, di alimentazione e ambiente.

L'esperienza didattica in fattoria permette di vivere e sperimentare, privilegiando l'arte del fare, la storia e il percorso che i prodotti della terra compiono prima di arrivare sulle nostre mense, sviluppando percorsi autentici di educazione alimentare e di educazione al gusto .

La fattoria è inoltre il laboratorio privilegiato dove sviluppare percorsi di educazione ambientale, approfondire i concetti della biodiversità e delle energie rinnovabili e riscoprire inoltre alcuni saperi e manualità legate alla cultura ed alle tradizioni del mondo rurale come l'arte della costruzione dei cesti, l'uso del legno per le attività ludiche, la produzione delle fibre di origine animale e vegetale connesse con l'arte della tessitura e, ancora, le piante officinali nelle diverse fasi produttive, di trasformazione e di utilizzazione.

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 7.28 del 9 SET. 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Ernesto Grippo
Mr. Antonio Amella



Il regolamento, inoltre, con l'istituzione dell'elenco regionale delle fattorie didattiche, consentirebbe alle imprese operatrici di fattoria didattica di accedere ad importanti agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa per le prestazioni didattiche svolte dalle fattorie in ambito scolastico.

Di seguito si descrivono gli articoli di cui si compone il regolamento in oggetto.

CAPO I FATTORIE DIDATTICHE

L'articolo 1 recita la finalità del regolamento che disciplina l'attività di fattoria didattica in Regione Abruzzo ai sensi della Legge regionale 18 dicembre 2013 n. 48 "Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata".

L'articolo 2 definisce le modalità e i criteri della connessione e prevalenza tra le attività agricole e quelle di fattoria didattica. In particolare si definiscono i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione con riferimento alle giornate di lavoro di fattorie didattiche. Tuttavia, si considera presunto il rapporto di connessione nel caso di aziende che praticano in modo esclusivo l'attività didattica come unica attività multifunzionale, ovvero un valore forfettario di 20 fino ad un massimo di 40 giornate annue in caso di attività di fattoria didattica praticata insieme ad altre attività multifunzionali come disciplinato dal regolamento stesso. Il comma 4 fa riferimento alle tabelle di conversione allegate al presente regolamento (allegati A e B) per la determinazione del tempo lavoro dedicato all'attività agricola.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti soggettivi della fattoria didattica, e in particolare le modalità, i contenuti e le procedure attinenti il riconoscimento dei requisiti formativi per operatore di fattoria didattica in ottemperanza all'art. 4 della L.R. n.48 del 18.12.2013.

L'articolo 4 descrive i requisiti strutturali delle Fattorie Didattiche propedeutici all'iscrizione all'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica in ottemperanza all'art. 5 della L.R. n.48 del 18.12.2013. Vengono definiti i requisiti dei locali ed edifici a fini didattici, la tipologia, la rispondenza edilizia ed urbanistica, la conformità con le norme vigenti in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo 5 descrive le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica. Al comma 7. vengono definiti i casi in cui l'iscrizione decade, fatti salvi i casi di sospensione disciplinati all'art.3 commi 9 e 10 del regolamento.

L'articolo 6 stabilisce la disciplina amministrativa relativa alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) allo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del Comune territorialmente competente. Viene precisato che il Comune, nei 15 giorni successivi alla presentazione della S.C.I.A., provvede ad inviare la stessa alla competente Struttura regionale. Il comma 5. richiama il modello SCIA di cui all'allegato C del presente regolamento, che verrà reso disponibile anche in via telematica.



2

L'articolo 7 definisce il simbolo delle “Fattorie Didattiche d’Abruzzo”. L’articolo detta le regole per il rilascio, l’utilizzo e la revoca di detto simbolo e richiama l’allegato D del presente regolamento per la struttura geometrica e morfologica del simbolo. Si segnala al comma 18 il divieto di utilizzo del Simbolo sui prodotti agroalimentari nonché sulle relative confezioni e relativi materiali di imballaggio. L’allegato E del regolamento elenca le classi economiche per le quali è registrato il Simbolo.

L'articolo 8 elenca gli obblighi ed impegni dell’operatore di fattoria didattica. Tali obblighi riguardano: - presentazione della SCIA prima di dare avvio all’attività di fattoria didattica; l’esposizione della SCIA; l’esposizione del cartello e aziendale e del simbolo; lo svolgimento delle attività, la eventuale comunicazione al Comune e al Servizio della Regione Abruzzo territorialmente competente di qualsiasi variazione relativa ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento. Si evidenzia che la Fattoria Didattica deve mettere in atto ogni precauzione per la sicurezza aziendale e la conseguente riduzione dei rischi derivanti dalla propria attività e prevedere meccanismi di tutela attraverso apposita polizza assicurativa.

L'articolo 9 regola, in attuazione degli art.li 11 e 12 della L.R. 48 / 2013, la vigilanza e il controllo nel settore. Il presente articolo dispone che i competenti Servizi territoriali della Regione effettuano apposite verifiche annuali su un campione di aziende iscritte all’elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche, in misura non inferiore al 5%, percentuale incrementabile in presenza di fattori di rischio, al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti. In caso di non conformità con la norma la Regione dovrà applicare le sanzioni previste dall’art. 11 comma 2, dall’art. 12 comma 3 e dall’art. 13 comma 2 della L.R. 48/2013 . Il Comune e le Aziende sanitarie Locali svolgono vigilanza e controllo sulle attività di fattoria didattica. Il comma 4 prevede inoltre che i Comuni e la Regione possano coordinarsi al fine di effettuare presso l’impresa un unico controllo congiunto.

L'articolo 10 regola gli aspetti relativi ai criteri e modalità di assegnazione degli aiuti. In particolare il comma 1 consente alla Regione la possibilità di definire il Programma di cui all’art. 9 della L.R. 48/2013 ed il connesso provvedimento di cui all’art. 14 comma 3. Viene, inoltre, evidenziata, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, che l’esecutività di tali provvedimenti è subordinata alla verifica di compatibilità prevista dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

CAPO II FATTORIE AGRINIDO

Il presente “CAPO”, redatto dal competente Servizio Politiche Sociali, richiama le disposizioni regionali pertinenti il percorso autorizzativo specifico per coloro che forniscono servizi educativi per la prima infanzia allo scopo di fornire un quadro procedurale di riferimento per l’esercizio dell’attività di “agrinido”.

L'articolo 11 definisce l’attività di Agrinido intesa come servizi educativi per la prima infanzia nella fascia di età tra tre mesi e tre anni al fine di fornire un percorso educativo portatore di stimoli per il



loro processo di scoperta e di crescita e aumentare così la consapevolezza e il rispetto dell'ambiente e del territorio in cui vivono.

L'impresa agricola può accogliere e organizzare un servizio di Agrinido con le modalità generali previste dalla Legge Regionale del 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e dalla DGR del 26.06.2001, n. 565, avente ad oggetto: "L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" - Approvazione direttive generali di attuazione",

L'articolo 12 prevede che il sistema autorizzatorio al funzionamento degli "Agrinido" sia subordinato al rispetto della L.R. n. 76/2000, della L.R. n. 2/2005 e alla DGR n. 565/2001. Inoltre il comma 2 dispone che l'istanza da presentare al Comune debba essere conforme al modello predisposto dalla DGR n. 1230 del 12.12.2001, Allegato A

L'articolo 13 stabilisce che l'accreditamento dei soggetti che erogano servizi di Agrinido, quale requisito imprescindibile per l'accesso a finanziamenti con risorse pubbliche, viene disposto dal Comune utilizzando apposita modulistica predisposta con Determinazione Dirigenziale n. DL27/263 del 12.07.2012.

L'articolo 14 prevede che l'Agrinido deve dotarsi di un proprio Progetto Educativo, al fine di favorire la presa in carico dei bambini in uno specifico quadro di riferimento educativo, che contempli le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori del servizio. Il comma 2 evidenzia che tale progetto educativo deve essere fondato sull'idea del bambino quale soggetto attivo e protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto l'offerta formativa insita nella specifica tipologia del servizio.

L'articolo 15 definisce i requisiti strutturali degli "Agrinido" e le relative strutture e locali da destinare all'esercizio dell'attività devono possedere i requisiti tecnico strutturali (localizzazione e caratteristiche funzionali generali – spazi interni ed esterni adeguati) ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, L.R. n. 76/2000, L.R. n. 2/2005, DGR n. 565/2001.

L'articolo 16 regola l'attività di controllo che viene esercitata dal Comune competente, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e delle modalità che hanno consentito l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento degli Agrinido. L'eventuale perdita dei requisiti comporta la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e/o di accreditamento.

L'articolo 17 stabilisce che le norme del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Direttore del Dipartimento

dott. Antonio DI PAOLO

dott. Angelo MURAGLIA

Il Componente la Giunta

dott. Dino PEPE

dott.ssa Marinella SCLOCCO



Regione Abruzzo
Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013 .
Recante Disciplina delle fattorie didattiche, agri nido, agri asilo e agri tata
Norme regolamentari per le fattorie didattiche e agri nido.

Capo I
Fattorie Didattiche

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Connessione e prevalenza: criteri e modalità
- Art. 3 Requisiti soggettivi
- Art. 4 Requisiti strutturali
- Art. 5 Modalità, procedure e documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica
- Art. 6 Segnalazione certificata inizio attività "SCIA"
- Art. 7 Simbolo "Fattorie didattiche d'Abruzzo"
- Art. 8 Obblighi ed impegni dell'operatore di fattoria didattica
- Art. 9. Vigilanza e controlli
- Art. 10 Criteri e modalità di assegnazione degli aiuti

Capo II
Fattorie Agrinido

- Art. 11 Definizione attività di Agrinido
- Art. 12 Autorizzazione
- Art. 13 Accreditamento
- Art. 14 Progetto educativo
- Art. 15 Requisiti strutturali
- Art. 16 Attività di controllo
- Art. 17 Norma finale

Allegati:

Allegato A – Tabella per la determinazione delle giornate di lavoro (U.L.U.) delle colture e degli allevamenti

Allegato B – Tabella delle attività connesse per la valorizzazione delle Giornate Lavorative e delle Unità Lavorative Aziendali (U.L.A.)

Allegato C – Modello SCIA Segnalazione certificata inizio attività

Allegato D – Simbolo Fattorie Didattiche D'Abruzzo

Allegato E – Elenco classi economiche di registrazione del simbolo



Capo I Fattorie Didattiche

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività delle fattorie didattiche in attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 48 del 18.12.2013, (Disciplina delle fattorie didattiche, agri nido, agri asilo, e agri tata) di seguito denominata legge.

Art. 2 Connessione e prevalenza: criteri e modalità

1. Nel presente articolo vengono definiti i criteri e le modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola e quello dedicato alle attività di fattoria didattica, nonché la connessione e la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella didattica.

2. L'attività didattica è caratterizzata dal rapporto di connessione con l'impresa agricola e cioè con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento, che devono comunque rimanere prevalenti.

3. Il principio della prevalenza viene stabilito con il criterio del tempo lavoro. Il calcolo deve essere operato distinguendo due casi:

a) attività di fattoria didattica praticata dall'azienda agricola come unica attività multifunzionale; in tal caso il rapporto di connessione e complementarietà si intende presunto ed anche la prevalenza dell'attività agricola soddisfatta.

b) attività di fattoria didattica praticata insieme ad altre attività multifunzionali come le attività agrituristiche e/o attività di fattorie sociali. In tal caso il valore forfettario di **20** giornate annue per ogni addetto impegnato nelle attività didattiche e appartenente al nucleo familiare dell'imprenditore o dipendente del medesimo fino ad un massimo di **40** giornate annue si cumula alle altre attività multifunzionali così come disciplinato dalle rispettive norme.

In entrambi i casi a) e b) le fattorie didattiche dovranno indicare con la domanda di iscrizione all'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica le tipologie di attività didattiche che l'azienda intende svolgere, finalizzata a stabilire la connessione funzionale delle attività didattiche con le attività agricole di coltivazione, silvicoltura e allevamento di animali. Le tipologie di attività didattiche potranno essere variate dalle aziende, previa comunicazione scritta alla Regione.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri e delle modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola, per la tipologia di azienda di cui al comma 3. lettera b) del presente articolo, si fa riferimento alle tabelle di conversione allegate al presente regolamento, allegati A e B.

La Giunta regionale adegua con propria deliberazione le allegate tabelle A e B alle modifiche ed integrazioni previste da successive fonti normative e regolamentari.

5. La consistenza aziendale è desunta dai dati contenuti nel fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/1999 e s.m.i..



Articolo 3

Requisiti soggettivi

1. L'attività di fattoria didattica è svolta dall'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'articolo 2135 del codice civile, che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L'imprenditore, per la gestione di tale attività, può avvalersi dei suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.
2. Il possesso dei requisiti di cui di cui all'art. 4 della legge regionale n. 48/2013 è richiesto in capo al titolare d'azienda o, qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria, al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica; quest'ultimo soggetto può soddisfare il requisito formativo per una sola fattoria didattica.
3. La valutazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo è svolta dalle competenti Strutture regionali nella fase istruttoria volta all'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di Fattoria didattica, nonché nelle fasi di valutazione di eventuali variazioni nell'iscrizione medesima.
4. Tutti i soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 che coadiuvano l'imprenditore nell'attività di fattoria didattica devono essere in possesso dei requisiti formativi di cui al presente articolo.
5. Le fattorie didattiche inserite nel circuito regionale delle "Fattorie Didattiche d'Abruzzo" promosso dall'ex ARSSA e in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione per Fattorie Didattiche rilasciato dall'ex ARSSA hanno già assolto l'obbligo formativo di cui al presente articolo.
6. Sono, altresì, qualificanti i corsi specifici organizzati e/o finanziati dalla Regione Abruzzo attraverso le proprie Strutture, anche nell'ambito di Programmi cofinanziati dall'Unione Europea, purché rispondano ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del presente articolo.
- 7 Sono, infine, riconosciuti come qualificanti anche i corsi gestiti da Organismi di Formazione accreditati ai sensi del D.M. n. 166/2001 e s.m.i., purché rispondano ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del presente articolo.
8. Ai fini del riconoscimento della qualifica posseduta ai sensi del presente articolo, il corso frequentato deve rispondere ai seguenti requisiti:
 - a. La durata minima del corso è di 70 ore comprensive delle verifiche finali. Eventuali visite guidate e/o stage concorrono al raggiungimento delle ore minime di lezione fino ad un massimo di 24 ore;
 - b. Il rilascio dell'attestato di qualifica per operatore di fattoria didattica è subordinato alla frequenza obbligatoria del corso (non sono consentite assenze superiori al 10% del totale delle ore di lezione) e al superamento delle prove finali;
 - c. il programma del corso deve contemplare lezioni teorico-pratiche nelle seguenti materie: origine, storia, diffusione e organizzazione nei principali Paesi europei e in Italia delle fattorie didattiche. Aspetti giuridici – disciplina dell'attività didattica, aspetti pedagogici e dinamiche di



gruppo, linee guida per la progettazione di fattoria didattica, organizzazione e gestione aziendale, comunicazione regole e comportamenti di accoglienza ed ospitalità, mercato e marketing, sicurezza attiva e passiva della fattoria didattica – aspetti amministrativi, fiscali, principi e norme di igiene alimentare, valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali, rurali ed enogastronomiche.

9. Nell'ipotesi in cui per le società l'assolvimento del requisito formativo avvenga da parte di una persona diversa dal legale rappresentante e specificatamente preposta all'attività didattica, il riconoscimento della fattoria didattica è limitato al periodo di permanenza nell'impresa del soggetto in possesso dell'Attestato. Nell'ipotesi in cui l'operatore cessi il suo rapporto di lavoro con l'azienda, la stessa deve darne obbligatoriamente comunicazione scritta alle Strutture Regionali e Comunali competenti e la relativa iscrizione nell'Elenco Regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica viene sospesa, così come l'attività didattica, fino al momento in cui vengono riacquisiti i requisiti di cui al presente articolo.

10. Nell'ipotesi di decesso del titolare, e conseguente subentro di un erede, o nell'ipotesi di cambio di titolarità d'impresa la stessa impresa deve darne obbligatoriamente comunicazione alle Strutture Regionali e Comunali competenti e la relativa iscrizione nell'Elenco Regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica viene sospesa, così come l'attività didattica, fino al momento in cui vengono riacquisiti i requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4 **Requisiti strutturali**

1. L'individuazione dei requisiti strutturali delle Fattorie Didattiche propedeutici all'iscrizione all'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica è disciplinata dall'art. 5 della legge di riferimento.
2. Possono essere utilizzati per attività didattiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola, nonché locali o edifici che sono nella disponibilità dell'impresa situati all'esterno dei beni fondiari.
3. L'utilizzazione degli edifici a fini didattici non comporta il cambio di destinazione d'uso e le autorizzazioni o concessioni non sono soggette ad oneri di urbanizzazione.
4. Ai fini dell'idoneità dei locali da impiegare per i fini di cui alla L. R. 48/2013 è sufficiente il requisito dell'agibilità.
5. Possono essere destinati per le attività didattiche i seguenti locali:
 - Laboratori / locali appositamente utilizzati ed arredati;
 - Laboratori multifunzionali;
 - Locali per preparazione e/o somministrazione di cibo;
 - Laboratorio di trasformazione e/o vendita dei prodotti agro alimentari;
 - Locale dell'abitazione dell'imprenditore agricolo;
 - Strutture come "gazebo e simili".



6. Le strutture delle Fattorie didattiche dovranno rispettare la normativa vigente in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche per essere accessibili a persone diversamente abili o con problemi di deambulazioni, anche mediante opere provvisorie. Con riferimento alla dotazione di servizi igienici questi, dovranno essere adeguati e sufficienti al numero degli ospiti, almeno due distinti per sesso di cui uno attrezzato per disabili.

7. Fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, le strutture utilizzate per le attività didattiche devono possedere le seguenti caratteristiche :

- a. un'altezza minima non inferiore a metri 2,50 di altezza. In caso di soffitti inclinati, l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2,00 metri;
- b. un'altezza minima dei locali adibiti a servizio igienico non inferiore a 2,20 metri;
- c. per quanto riguarda la superficie aereo illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che sia garantito un rapporto aereo illuminante pari al valore di 1/12 (o comunque quelli minimi previsti per i locali di abitazione se inferiore).
- d. per immobili di particolare pregio storico-architettonico, sottoposti a vincoli di conservazione dell'aperture esterne possono essere consentite ulteriori deroghe con la possibilità di prevedere impianti di illuminazione autonomi e sistemi di ventilazione naturali e meccanici di tipo ausiliario.

8. L'azienda può accogliere un numero di partecipanti adeguato agli spazi aziendali e proporzionato al numero di operatori presenti in azienda, che non può comunque essere superiore a 30 utenti per operatore.

Art. 5

Modalità, procedure e documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica

1. E' istituito presso la competente Direzione Regionale "l'Elenco Regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica" contenente la specifica degli imprenditori in possesso dei requisiti di legge ai fini dell'esercizio di attività di fattoria didattica. L'elenco regionale è articolato in Elenchi provinciali.

2. Gli imprenditori agricoli ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica devono inoltrare apposita domanda ai sensi della legge 48/2013 al Servizio della Regione Abruzzo territorialmente competente rispetto alla sede operativa ove avviene l'attività di fattoria didattica.

3. La domanda deve contenere i seguenti dati principali:

- nominativo/i del titolare d'azienda e dell'operatore/i di fattoria didattica, la ditta o denominazione o ragione sociale dell'impresa agricola e la denominazione della fattoria didattica;
- la sede legale e la sede operativa ove viene svolta l'attività di fattoria didattica;
- il C.U.A.A. (Codice unico di identificazione delle aziende agricole)
- la partita IVA



- l'indirizzo, n. di telefono e cellulare, fax, e-mail e sito web, email pec;
- l'ordinamento produttivo aziendale.

4. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

a) insussistenza delle seguenti condizioni:

- aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

b) il titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;

c.) il rapporto di connessione delle attività di fattoria didattica con quelle agricole e la prevalenza dell'attività agricola su quella di fattoria didattica;

d) le tipologie di attività didattiche che l'azienda intende svolgere;

e) le strutture e relative superfici disponibili in azienda che si intendono destinare alle attività di fattorie didattiche;

f) il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento;

g) la consistenza aziendale mediante la costituzione del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 01/12/1999, n. 503 art. 9 e decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, Artt. 13 e 14;

1. Alla domanda deve essere allegata copia dichiarata conforme all'originale del documento attestante la specifica qualifica posseduta. Nel caso di presentazione di titoli di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 del presente regolamento, alla domanda deve essere allegata dichiarazione dell'Organismo di Formazione che ha rilasciato l'attestato di qualifica presentato e relativa alla rispondenza del corso ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del medesimo art.3.

6. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Servizio Regionale territorialmente competente provvede all'istruttoria della verifica del possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e di connessione e prevalenza necessari per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 6 della legge. In caso di mancanza di uno dei requisiti soggettivi o strutturali previsti agli artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento il Servizio Regionale territorialmente competente concede 60 giorni di tempo per raggiungere la conformità, decorso tale termine la domanda decade. In caso di istruttoria positiva il Servizio Regionale territorialmente competente provvede all'iscrizione della fattoria didattica nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica – Sezione provinciale di pertinenza - ed invia comunicazione di iscrizione nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica alla ditta richiedente.

L'Elenco ricognitivo è pubblicato nella forma aggiornata con cadenza almeno annuale, entro il mese di gennaio, a cura di ciascun Servizio Regionale territorialmente competente.

7. L'iscrizione nell'Elenco regionale decade nelle seguenti situazioni:

a) a seguito di specifica rinuncia da parte dell'interessato;

b) nel caso in cui vengano persi i requisiti di legge, fatti salvi i casi di sospensione disciplinati ai commi 9 e 10 dell'art. 3 del presente regolamento;

*

8. Ciascuna Struttura Regionale territorialmente competente avvia la verifica annuale della sussistenza e del mantenimento dei requisiti previsti su almeno il 5% degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.



9. E' fatto obbligo all'imprenditore di comunicare al Servizio Regionale territorialmente competente ogni variazione relativa ai requisiti di cui agli art. 2 e 3 entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui si è verificata la modifica. Il Servizio Regionale territorialmente competente nel caso in cui accerta per la prima volta la mancata comunicazione di variazioni relative ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 e/o l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle eventuali prescrizioni violate entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, il Servizio Regionale procede ad effettuare la contestazione e la successiva revoca dell'iscrizione nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria

10. La modulistica relativa all'attuazione del presente articolo viene predisposta dal competente Servizio della Giunta regionale e resa disponibile anche in via telematica.

Art. 6

Segnalazione certificata inizio attività "SCIA"

1. I soggetti iscritti nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica possono esercitare attività didattica previa presentazione allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

2. La predetta comunicazione, redatta in carta semplice, specifica:

- a) le tipologie di attività didattiche che si intendono svolgere;
- b) i dati relativi all'iscrizione nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.

3. La SCIA, oltre che per l'inizio attività, va presentata anche per le variazioni o cessazione dell'attività di Fattoria didattica.

4. Il Comune, nei 15 giorni successivi alla presentazione della SCIA, provvede ad inviarla al Servizio Regionale territorialmente competente.

5. La attestazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica e dell'iscrizione all'elenco del registro dell'elenco regionale degli imprenditori agricoli di fattoria didattica da allegare alla SCIA è predisposta in conformità della modulistica di cui all'allegato C del presente regolamento. Le modifiche e aggiornamenti alla modulistica di cui all'allegato C sono disposte con provvedimento del competente Servizio regionale. La modulistica è resa disponibile anche in via telematica.

Art. 7

Simbolo delle "Fattorie didattiche d'Abruzzo"

1. E' istituito il Simbolo "Fattorie Didattiche D'Abruzzo", nel seguito denominato Simbolo che contraddistingue le Fattorie didattiche della regione Abruzzo definite all'art. 8 della L.R. 48/2013 "Disciplina delle Fattorie didattiche, agrinido, agrisilo e agritata", operanti in una o più delle categorie merceologiche riportate nell'Allegato E.

La struttura geometrica e morfologica del simbolo è rappresentata nell'Allegato D.

Le norme volte a regolare il rilascio, l'utilizzo e la revoca del detto Simbolo sono dettate dal presente Regolamento.

2. I soggetti titolari a ricevere una licenza d'uso del Simbolo devono possedere i seguenti requisiti:



a) essere iscritto nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica;
b) aver avviato la propria attività di Fattoria didattica in adesione all'art. 6 del presente Regolamento.

3. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di utilizzare il Simbolo per promuovere eventi singolarmente, e/o insieme ad altri Enti Istituzionali e/o Associazioni.

4. Ciascun soggetto, che risponde alle caratteristiche individuate al comma 2, può richiedere al competente Servizio territorialmente competente della Regione Abruzzo il rilascio del simbolo per l'utilizzazione dello stesso secondo le norme del presente Regolamento.

5. La richiesta deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dal competente Servizio e pubblicata on line sul sito della Regione Abruzzo.

6. Esaminata la richiesta la Struttura della Regione Abruzzo, emette un giudizio che verrà sinteticamente espresso sulla richiesta all'uso, a mezzo dell'apposizione alternativa della dicitura "approvato" o "non approvato" seguito dalla data e dalla firma del Responsabile del Servizio medesimo.

7. Ottenuta l'approvazione (in seguito denominata "licenza") secondo le modalità indicate nel presente articolo, al Richiedente sarà concessa la facoltà di utilizzare il Simbolo sullo specifico prodotto e/o sul servizio richiesto e approvato. Il logo verrà inviato dalla Regione, in formato elettronico, alle Fattorie didattiche riconosciute ed il suo utilizzo diventa obbligatorio dal momento di tale invio.

8. Un cartello con il logo regionale seguito dalla denominazione aziendale, dovrà essere esposto all'ingresso della struttura e ben visibile. Il logo inoltre deve essere riportato sulla segnaletica della Fattoria didattica, su tutto il materiale informativo e illustrativo che viene realizzato e distribuito, e sui siti Internet.

9. Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del Simbolo nei confronti di terzi.

10. Il licenziatario non può usare il Simbolo parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza.

11. Nell'utilizzo del Simbolo, il licenziatario si atterrà alle disposizioni del presente regolamento e alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato D.

12. Il licenziatario può usare il Simbolo sia da solo sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali.

13. Nel caso in cui la Regione Abruzzo conceda direttamente o indirettamente contributi economici per la realizzazione di iniziative di carattere promozionale, turistico, sportivo o culturale, è fatto obbligo ai beneficiari di utilizzare il Simbolo secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

14. Il licenziatario si impegna a non depositare e a non utilizzare Simboli, marchi, scritte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il Simbolo o con i singoli elementi dello stesso.



15. Il licenziatario si impegna nell'uso del Simbolo e nelle relative attività a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Simbolo.

16. L'uso del Simbolo è concesso a titolo gratuito alle aziende agricole di cui al comma 4 che ne fanno esplicita richiesta.

17. Il Simbolo potrà essere applicato o riportato segnatamente su:

- a) Azioni pubblicitarie rivolte allo specifico prodotto/servizio che gode dell'uso del Simbolo;
- b) Azioni di promozione di eventi a carattere turistico, culturale, eno-gastronomico, sportivo;
- c) Abbigliamento promozionale e gadgets;
- d) Pubblicazioni e libri legati al territorio della regione Abruzzo;
- e) Carta intestata, biglietti da visita;
- f) Qualunque bene e/o servizio purché rientrante in una delle classi economiche elencate nell'Allegato B. ad eccezione dei beni agro-alimentari.

18. E' vietato l'utilizzo del Simbolo sui prodotti agro-alimentari di qualsiasi genere e tipo, nonché sulle relative confezioni e sui relativi materiali di imballaggio.

19. Il licenziatario, in tutte le attività nelle quali usa il Simbolo, deve indicare la propria qualità di fabbricante del prodotto e/o di prestatore di servizio. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi oggetto della licenza, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla prestazione di servizi di promozione, pubblicità, distribuzione, vendita. E' pertanto inteso che, nei limiti inderogabili di legge, il licenziatario manleverà e terrà la Regione Abruzzo indenne da qualsiasi richiesta di terzi, incluse quelle per eventuali danni, relativa alle predette responsabilità.

20. La riproduzione o l'utilizzazione del Simbolo per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dalla Regione Abruzzo, e/o il suo improprio utilizzo comporteranno l'immediata decadenza dal diritto di utilizzo del Simbolo, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 48/2013.

21. La Regione Abruzzo avrà facoltà di perseguire legalmente secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi tutti coloro che utilizzano il Simbolo senza la preventiva autorizzazione.

22. La licenza d'uso del Marchio è concessa alle fattorie didattiche che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. esercizio dell'attività di fattoria didattica a norma di legge;
- b. sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio.

23. L'Allegato D con la versione in quadricromia del simbolo è parte integrante ed essenziale del presente Regolamento.

Art. 8

Obblighi ed impegni dell'operatore di fattoria didattica

1. L'operatore di fattoria didattica deve:

- a) presentare S.C.I.A. prima di dare avvio all'attività di fattoria didattica;
- b) esporre copia della S.C.I.A. che deve specificare la tipologia di attività di fattorie didattiche;
- c) esporre un cartello nello spazio antistante l'azienda con il simbolo regionale fattorie didattiche e la dicitura «Fattoria Didattica», seguita dalla denominazione;
- d) svolgere le attività nei limiti e modalità previsti dalla legge in materia di Fattorie Didattiche e dal presente regolamento;



- e) comunicare al Servizio della Regione Abruzzo territorialmente competente qualsiasi variazione relativa ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
2. La fattoria didattica, al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento del settore, deve tenere un elenco degli utenti in visita riportante data della visita ed indirizzo dei partecipanti.
3. I prodotti alimentari ottenuti nel corso dell'attività didattica attraverso la manipolazione diretta dei partecipanti ai percorsi didattici non possono essere destinati all'alimentazione e alla vendita.
4. La fattoria didattica che utilizza la cucina domestica per la preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa non può somministrare alimenti riconducibili ai primi, ai secondi e ai contorni.
5. La fattoria didattica deve mettere in atto ogni precauzione per evitare situazioni di pericolo ai partecipanti derivanti dalla presenza di animali, attrezzature, macchine agricole o sostanze pericolose. In particolare:
- devono essere resi inaccessibili i locali ove vengono depositate le sostanze pericolose (farmaci, fitofarmaci, vernici, oli, rifiuti speciali pericolosi e non, ecc.);
 - devono essere eliminate le forme di pericolo negli spazi aziendali;
 - occorre proteggere i pozzi, gli invasi, le piscine e le scarpate;
 - si deve garantire una adeguata pulizia dei luoghi prossimi al centro aziendale, che devono essere liberi da materiale d'ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo allo svolgimento dell'attività o pericolo per le persone;
 - devono essere individuati gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo per i fruitori dell'attività, devono essere segnalati adeguatamente e vietato l'accesso al pubblico; in particolare la segnalazione va fatta anche in forma verbale, all'insegnante o al referente di gruppo;
6. Durante le visite e le attività educative i partecipanti devono essere coperti da assicurazione di responsabilità civile comprendente, nel caso di degustazione e/o somministrazione non assistita (per le aziende agricole) o assistita (per le aziende agrituristiche), il rischio di intossicazione alimentare;
7. L'operatore di fattoria didattica deve segnalare opportunamente, anche in forma verbale, all'insegnante o al referente di gruppo le aree e le attrezzature a rischio ed accertarsi della presenza di utenti con eventuali allergie, intolleranze o problemi particolari.
8. La fattoria didattica deve essere accessibile alle autovetture e ai pullman o, comunque, nel caso in cui non fosse accessibile ai pullman per brevi percorsi si può ovviare con un servizio navetta per il raggiungimento aziendale e deve rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.
9. La fattoria didattica deve ottemperare alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché a quelle vigenti in tema di sicurezza e possedere attrezzature di primo soccorso efficaci e in buono stato di conservazione e gli operatori devono aver frequentato corsi di primo soccorso ai sensi della legge 626/94 e successivi aggiornamenti in tema.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. In ottemperanza agli articoli 11 e 12 della legge, i competenti Servizi territoriali della Regione predispongono apposite verifiche annuali, su un campione di aziende iscritte all'elenco regionale



degli operatori di fattorie didattiche, in misura non inferiore al 5 per cento, al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco. Tale percentuale potrà essere incrementata in funzione di eventuali fattori di rischio evidenziati dai controlli stessi e terrà conto anche delle segnalazioni trasmesse dagli altri organi di controllo. Il personale addetto ai controlli verifica la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente regolamento e la persistenza del rapporto di connessione e complementarietà con l'azienda agricola. Se in sede di controllo vengono accertati comportamenti non rispettosi della normativa, la Regione dovrà applicare le sanzioni previste dall'art. 11 comma 2, dall'articolo 12 comma 3. – relativo alla revoca dell'iscrizione nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria - e dall'art. 13 comma 2 della L.R. 48/2013.

2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli imprenditori agricoli che esercitano attività di fattoria didattica sono esercitate altresì, per le rispettive competenze, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

3. Il Comune invia alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno gli esiti dei controlli effettuati nell'anno precedente.

4. Al fine di disporre in fase di controllo delle specifiche competenze di carattere amministrativo/fiscale e tecnico, i Comuni e la Regione possono coordinarsi al fine di effettuare presso l'impresa un unico controllo congiunto.

Art. 10

Criteria e modalità di assegnazione degli aiuti

1. La Regione, compatibilmente con l'eventuale stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio regionale, con deliberazione di Giunta Regionale può definire il Programma di cui all'articolo 9 della L.R. 48/2013 ed il connesso provvedimento di cui all'art. 14 comma 3.

2. L'esecutività dei provvedimenti di cui al comma precedente, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, è subordinata alla verifica di compatibilità ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

3. Per ragioni di equità e coerenza, nel caso in cui venissero formulati i provvedimenti di cui al comma 1., i criteri e le modalità di assegnazione degli aiuti, nonché le modalità di monitoraggio e controllo, devono essere integralmente mutuati da quelli corrispettivi disposti dai Programmi della Regione Abruzzo cofinanziati dall'Unione Europea e finalizzati al finanziamento delle iniziative di cui alla L.R. 48/2013, sempre nel rispetto dei principi di Demarcazione nell'impiego di fondi comunitari dettati dalle vigenti norme dell'Unione Europea.



Capo II Fattorie Agrinido

Art. 11 Definizione attività di Agrinido

1. La Regione, nell'ambito dei propri indirizzi generali di sviluppo, favorisce l'integrazione delle politiche agricole con alcuni interventi di carattere sociale, tra cui sono da ricomprendere i servizi educativi per la prima infanzia, al fine di fornire ai bambini in età da tre mesi a tre anni un percorso educativo portatore di stimoli per il loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli più consapevoli e rispettosi dell'ambiente e del territorio in cui vivono.
2. L'azienda agricola che gestisce l'Agrinido deve essere inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da possibili fonti di inquinamento e facilmente accessibile con mezzi di trasporto.
3. L'Agrinido, nell'ambito specifico dei servizi educativi per la prima infanzia, contribuisce alla differenziazione dell'offerta educativa, anche in considerazione della specifica dislocazione dei servizi:
 - con riferimento alle aree montane, in cui risulta meno diffusa la presenza di servizi educativi per la prima infanzia, l'introduzione di Agrinido permette di far crescere i bambini in un contesto assimilabile all'ambiente familiare;
 - con riferimento alle aree periferiche dei grandi e medi agglomerati urbani, dove le liste di attesa dei servizi educativi per la prima infanzia sono spesso gremite, si consente ai genitori sensibili alla cultura rurale di inserire i bambini in un contesto che risponda alla ricerca di quei valori primari ancora essenziali nel mondo agreste.
4. L'istituzione degli Agrinido, per il conseguimento dell'obiettivo di integrazione di cui al comma 1., può contribuire a:
 - a. assicurare un servizio educativo per la prima infanzia capillare e diversificato sul territorio della Regione Abruzzo;
 - b. assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali;
 - c. salvaguardare l'ambiente, valorizzare il patrimonio rurale e le sue tradizioni;
 - d. favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale.
5. L'Agrinido si configura quale servizio educativo per la prima infanzia, rivolto a bambini di età da tre mesi a tre anni, gestito da un imprenditore agricolo singolo o associato, come individuato all'art. 2135 del c.c., presso l'azienda agricola di proprietà o condotta ad altro titolo, iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, assicurando alle famiglie e ai bambini la flessibilità e la diversificazione delle attività connesse.
6. L'impresa agricola può accogliere e organizzare un servizio di Agrinido con le modalità generali previste dalla Legge Regionale del 28 aprile 2000, n. 76 "*Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia*" e dalla DGR del 26.06.2001, n. 565, avente ad oggetto: "*L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" - Approvazione direttive generali di attuazione*", la quale dispone, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, le competenze dei Comuni, le figure professionali, le caratteristiche ed i requisiti strutturali dei servizi, i requisiti strutturali, la suddivisione degli spazi interni ed esterni e i requisiti organizzativi afferenti al numero minimo e massimo di bambini per sezione, il rapporto educatore/bambini, le competenze e i titoli di studio degli operatori dei servizi.



Art. 12

Autorizzazione

1. Il servizio di Agrinido è sottoposto al regime di autorizzazione al funzionamento, ai sensi della L.R. n. 76/2000, della L.R. n. 2/2005 e in ottemperanza a quanto disciplinato dalla DGR n. 565/2001.
2. L'istanza è presentata al Comune territorialmente competente dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 15, c. 2 del presente Regolamento, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla DGR n. 1230 del 12.12.2001, Allegato A, nelle more dall'adozione del previsto Regolamento di cui alla L.R. n. 2/2005.

Art. 13


Accreditamento

1. I soggetti che erogano servizi di Agrinido per bambini di età tre mesi – tre anni, interessati all'accREDITamento, oltre ad essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti aggiuntivi previsti dalla Disciplina del sistema di accREDITamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvata con DGR n. 935 del 23.12.2011 e ss.mm.ii..
2. L'istanza di accREDITamento va presentata dall'imprenditore agricolo che gestisce l'Agrinido al Comune territorialmente competente.
3. L'accREDITamento viene disposto dal Comune con emanazione di apposito provvedimento amministrativo, nei termini stabiliti dalla normativa e dalle disposizioni regionali vigenti, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal competente Servizio e disponibile anche in via telematica.
4. L'accREDITamento costituisce requisito imprescindibile per l'accesso a finanziamenti con risorse pubbliche.

Art. 14

Progetto educativo

1. Al fine di favorire la presa in carico dei bambini in uno specifico quadro di riferimento educativo, che contempli le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori del servizio, l'Agrinido deve dotarsi di un proprio Progetto Educativo.
2. Il Progetto Educativo predisposto dall'Agrinido deve essere fondato sull'idea del bambino quale soggetto attivo e protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto l'offerta formativa insita nella specifica tipologia del servizio.
3. Lo sviluppo del progetto educativo deve svolgersi sia negli ambienti interni in dotazione al servizio nido, che devono risultare opportunamente attrezzati dal punto di vista pedagogico con materiali e arredi idonei a favorire diverse opportunità di gioco e di apprendimento, sia negli ambienti esterni, per sperimentare con i bambini le esplorazioni, i percorsi guidati, e le visite tematiche nell'azienda agricola.
4. Data la tipicità del servizio offerto, il progetto educativo in un Agrinido deve prevedere, quale filosofia di base, l'avvicinamento dei bambini a un ambiente agricolo-rurale, in un progetto esplicitato in forma necessariamente innovativa e alternativa rispetto all'offerta educativa di un asilo nido tradizionale, incoraggiando la quotidiana interazione dei bambini con la natura circostante. Le attività ordinarie, ricorrenti in un qualsiasi servizio nido, sono integrate con altre attività: laboratori di riciclo creativo, preparazione di prodotti alimentari, osservazione e cura dell'orto, sperimentazione di esperienze sensoriali in relazione ai profumi e alla manipolazione di fiori e piante, insegnamento del succedersi delle fasi



temporali legate alle stagioni, insegnamento del concetto di pazienza e di percezione della natura, attraverso conoscenze tattili ed esplorative.

Art. 15

Requisiti strutturali

1. Per le attività di Agrinido sono utilizzabili i fabbricati rurali, o parte di essi, in dotazione all'azienda agricola.
2. L'utilizzo dei locali adibiti all'attività di Agrinido deve essere specificamente destinato all'accoglienza dei bambini di età tre mesi – tre anni, i locali devono risultare conformi ai requisiti volumetrici e ai parametri di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
3. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività di Agrinido devono possedere i requisiti tecnico strutturali (localizzazione e caratteristiche funzionali generali – spazi interni ed esterni adeguati) ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, L.R. n. 76/2000, L.R. n. 2/2005, DGR n. 565/2001.
4. Gli interventi ritenuti necessari per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, devono essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni per le strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia, anche con opere provvisoriale.

Art. 16

Attività di controllo

1. L'attività di controllo viene esercitata dal Comune competente, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e delle modalità che hanno consentito l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento degli Agrinido.
2. Le variazioni eventualmente intervenute in ordine ai requisiti, devono essere tempestivamente comunicate al Comune di appartenenza, al fine di consentire opportune valutazioni e verifiche e la conseguenziale revisione dei provvedimenti amministrativi emanati.
3. La perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di Agrinido comporta, da parte del Comune territorialmente competente, la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e/o di accreditamento.

Art. 17

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni emanate dal Ministero delle Politiche agricole, dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione agricoltura.
2. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, può modificare gli allegati contenuti nel presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
4. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Tabella per la determinazione delle giornate di lavoro (U.L.U.) delle colture e degli allevamenti

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misura.	Colture ed allevamenti (Regione)	G/Ha G/capo Altro
1	2	3	4	5	6	7
40	587	D01	Frumento tenero	Ha	Grano tenero	12,00
40	2	D02	Frumento duro	Ha	Grano duro	12,00
40	681	D03	Segale	Ha	Segale	12,00
40	870	D04	Orzo	Ha	Orzo	12,00
40	533	D05	Avena	Ha	Avena	12,00
40	1	D06	Mais	Ha	Mais da granella	20,00
40	603	D06	Mais	Ha	Mais dolce	20,00
70	19	D07	Riso	Ha	Riso	20,00
40	522	D08	Altri cereali	Ha	Altri cereali	12,00
40	681	D08	Altri cereali	Ha	Frumento segalato	12,00
40	597	D08	Altri cereali	Ha	Grano saraceno	12,00
40	624	D08	Altri cereali	Ha	Miglio	12,00
40	675	D08	Altri cereali	Ha	Scagliola	12,00
40	694	D08	Altri cereali	Ha	Sorgo da granella	14,00
40	574	D09	Leguminose da granella	Ha	Fave e favette	16,00
40	607	D09	Leguminose da granella	Ha	Leguminose da granella (lenticchie, ceci, veccia)	16,00
40	618	D09	Leguminose da granella	Ha	Lupini dolci	15,00
40	20	D09	Leguminose da granella	Ha	Piselli allo stato secco	16,00
40	710	D10	Patate	Ha	Patata industriale (meccanizzata)	60,00
40	240	D11	Barbabetola da zucchero	Ha	Barbabetola	21,00
40	604	D12	Piante sarchiate foraggere	Ha	Mais da foraggio	18,00
40	108	D12	Piante sarchiate foraggere	Ha	Silomais e mais ceroso	21,00
40	901	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Aglio	210,00
40	903	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Basilico	91,00
40	904	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Bietola da foglia	91,00
60	909	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Carciofo	110,00
40	910	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Cardo	110,00
40	921	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Cipolla	210,00

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misura.	Culture ed allevamenti (Regione)	G/Ha G/capo Altro
1	2	3	4	5	6	7
40	131	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Finocchi, fagiolo verde, fragola, piselli freschi, pisello verde, fava verde	120,00
40	131	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Piante orticole a pieno campo (carota, aglio, patata, insalata, cocomero, ecc.) e fungaia semplice	120,00
40	652	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Piselli allo stato fresco	120,00
40	664	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Pomodoro da mensa	250,00
40	135	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Porro	210,00
40	933	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Prezzemolo	91,00
40	938	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Sedano	91,00
40	143	D14A	Orticole all'aperto - in pieno campo	Ha	Scarola	91,00
40	790	D14B	Orticole all'aperto - in orto industriale	Ha	Orticole all'aperto - in orto industriale	155,00
440	750	D15	Orticole - in serra	Ha	Piante orticole a pieno campo in forzatura (aglio, insalata, cocomero, ecc.)	150,00
40	647	D16	Fiori all'aperto	Ha	Fiori a pieno campo e tunnel	1.000,00
440	520	D17	Fiori - in serra	Ha	Fiori in serra riscaldata e automatizzata	2.000,00
440	648	D17	Piante ornamentali da appartamento in serre riscaldate e automatizzate	Ha	Piante ornamentali da appartamento in serre riscaldate e automatizzate	2.000,00
40	67	D18A	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	Erbaio di graminacee	18,00
40	67	D18A	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	Erbaio di leguminose	18,00
40	67	D18A	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	Erbaio misto	18,00
40	562	D18B	Altre foraggere avvicendate	Ha	Erba Medica	18,00
40	523	D18B	Altre foraggere avvicendate	Ha	Insilati di cereali	16,00
40	612	D18B	Altre foraggere avvicendate	Ha	Lupinella	18,00
40	840	D18B	Altre foraggere avvicendate	Ha	Sulla	18,00
40	152	D18B	Altre foraggere avvicendate	Ha	Trifoglio	18,00
40	519	D18B	Prati e pascoli temporanei (erbai)	Ha	Altre foraggere	18,00
740	556	D19	Sementi e piantine per seminativi	Ha	Vivaio	315,00
40	852	D20	Altre colture per seminativi	Ha	Altre coltivazioni a seminativi	12,00
40	25	D23	Tabacco (secco)	Ha	Tabacco	180,00



Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misura.	Colture ed allevamenti (Regione)	G/Ha G/capo Altro
1	2	3	4	5	6	7
440	76	D24	Luppolo (Piante aromatiche, medicinali e da condimento)	Ha	Luppolo (Piante aromatiche, medicinali e da condimento)	40,00
40	6	D26	Colza	Ha	Colza e ravizzone da granella	15,00
40	5	D27	Girasole	Ha	Girasole da granella	15,00
40	4	D28	Soia	Ha	Soia da granella	15,00
40	290	D30	Altre oleaginose erbacee	Ha	Piante oleifere (arachidi, ricino)	15,00
40	610	D31	Lino	Ha	Lino non tessile	20,00
40	56	D32	Canapa	Ha	Piante da fibra (canapa, lino tessile)	12,00
40	56	D33	Altre colture tessili	Ha	Altre colture tessili	12,00
40	637	D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	Ha	Piante aromatiche (lavanda, menta, rosmarino, ecc.)	40,00
40	637	D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	Ha	Zafferano	380,00
40	730	D35	Altre piante industriali	Ha	Altre colture industriali	20,00
80	67	F01	Prati permanenti e pascoli - esclusi i pascoli magri	Ha	Pascolo e prati permanenti	5,00
480	110	F01	Bosco misto	Ha	Bosco misto	5,00
680	103	F02	Pascoli magri con tara 20%	Ha	Pascoli magri	5,00
720	54	F02	Pascoli magri con tara 50%	Ha	Pascoli magri	5,00
360	671	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Albicocco	105,00
360	670	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Altre drupacee	125,00
360	470	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Altre piante arboree da frutto	105,00
360	660	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Altre pomacee	125,00
360	672	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Ciliegio	130,00
360	661	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Cotogno	125,00
360	472	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Fico	125,00
360	471	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Kaki	100,00
360	441	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Mele	125,00
60	475	G01A	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	Ha	Frutti di sottobosco	100,00
360	408	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Melograno	125,00
280	802	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Pere	125,00
320	801	G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	Pesche	125,00
360	831	G01B	Frutteti - di origine subtropicale	Ha	Actinidia	100,00
120	75	G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	Carrubo	40,00
120	72	G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	Mandorlo	40,00
120	71	G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	Nocciolo	40,00

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misura.	Colture ed allevamenti (Regione)	G/Ha G/capo Altro
1	2	3	4	5	6	7
120	73	G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	Noceto	40,00
			Frutteti	Ha	Frutteto misto	150,00
240	200	G02	Agrumeti	Ha	Agrumi	125,00
160	102	G03A	Oliveti - per olive da tavola	Ha	Oliveti - per olive da tavola (min 270 piante ad Ha)	87,00
160	111	G03B	Oliveti - per olive da olio	Ha	Oliveti - per olive da olio (min. 270 piante ad Ha)	90,00
160	111	G03B	Oliveti - per olive da olio	Ha	Oliveti sparsi (meno di 270 piante ad Ha da calcolare con il pro-rata)	87,00
200	847	G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità	Ha	Vigneti per uva da vino di qualità	85,00
200	848	G04B	Vigneti - per uva da vino comune	Ha	Vigneti per uva da vino comune	75,00
200	849	G04C	Vigneti - per uva da tavola	Ha	Vigneti per uva da tavola	120,00
740	551	G05	Vivai	Ha	Vivaio Floricolo	315,00
740	648	G05	Vivai	Ha	Piante ornamentali da appartamento in tunnel	1.000,00
120	542	G06	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	Castagno	40,00
480	49	G06	Altre colture permanenti	Ha	Piante arboree da legno (Noce, ciliegio, pioppo, ecc.)	18,00
440	770	G07	Colture permanenti in serra (frutteti di origine temperata)	Ha	Colture permanenti in serra	315,00
200	553	G07	Colture permanenti in serra (frutteti di origine temperata)	Ha	Vigneti per uva da tavola in coltura protetta	150,00
440	780	I02	Funghi (100 mq) r.l.s. anno (7,2 raccolti)	100 Mq	Fungaie in coltura altamente specializzata su bancali sovrapposti	300,00
440	780	R139	Funghi (100 mq) - r.l.s./raccolto	Mq	Fungaie in coltura altamente specializzata su bancali sovrapposti	200,00
440	780	R139	Altri	Ha	Tartufaie (in impianti specializzati)	40,00
40	3	I08AD22	Set - aside	Ha	Superficie messa a riposo ai sensi del Reg. Cee 1765/92	4,00
40	3	I08AD22	Set - aside	Ha	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere forestale - Reg. Cee 1257/99 art.22 (ex.2080/92)	18,00
126	0	J01	Equini - altri	capo	Equini - Asini di età inferiore a 6 mesi	3,00
126	0	J01	Equini - altri	capo	Equini - Asini di età superiore a 6 mesi	5,00
131	0	J01	Altri	capo	Cani da allevamento	6,00

Cod. Macro-usi e Allevamenti	Cod. Micro-Usi	Cod. I.N.E.A.	Raggruppamento Colturale ed Allevamenti (I.N.E.A.)	Unità misura.	Colture ed allevamenti (Regione)	G/Ha G/capo Altro
1	2	3	4	5	6	7
131	0	J01	Altri	Mq	Elicicoltura per 1000 mq= 143.000	0,08
121	0	J02	Bovini < 1 anno	capo	Bovini < 1 anno	6,00
121	0	J03	Bovini 1-2 anni - maschi	capo	Bovini 1-2 anni - maschi	7,00
121	0	J04	Bovini 1-2 anni - femmine	capo	Bovini 1-2 anni - femmine	6,00
121	0	J05	Bovini > 2 anni - maschi	capo	Bovini > 2 anni - maschi	7,00
121	0	J06	Giovenche > 2 anni	capo	Giovenche > 2 anni	7,00
121	0	J07	Vacche da latte	capo	Vacche da latte	13,00
121	0	J08	Bovini > 2 anni - altre vacche	capo	Bovini > 2 anni - altre vacche	7,00
124	0	J09A	Ovini - fattrici	capo	Ovini - fattrici	4,00
124	0	J09A	Ovini - fattrici	capo	Ovini - fattrici	4,00
124	0	J09B	Ovini - altri	capo	Ovini - altri	4,00
124	0	J10A	Caprini - fattrici	capo	Caprini - fattrici	4,00
124	0	J10B	Caprini - altri	capo	Caprini - altri	4,00
124	0	J10B	Caprini - altri	capo	Caprini - altri	4,00
122	0	J11	Suini - lattinzoli < 20 Kg	capo	Suini - lattinzoli < 20 Kg - Magroni - Verri	7,00
122	0	J12	Suini - scrofe >50 Kg	capo	Suini - scrofe >50 Kg	12,00
122	0	J13	Suini - altri	capo	Suini - altri	6,00
122	0	J13	Altri	capo	Selvatici (cinghiali, caprioli, ecc.)	2,00
131	0	J13	Altri	capo	Struzzi	6,00
127	0	J14	Broilers	100 capi	Broilers	3,00
127	0	J15	Ovaiole	100 capi	Ovaiole	3,00
127	0	J16A	Tacchini	100 capi	Tacchini	2,00
127	0	J16B	Anatre	100 capi	Anatre	2,00
127	0	J16D	Altro pollame (oche e faraone) -	100 capi	Altro pollame (oche e faraone)	2,00
127	0	J16D	Altri volatili	100 capi	Piccioni	6,00
128	0	J17	Conigli - fattrici	capo	Conigli - fattrici	2,00
130	0	J18	Api (alveare)	alveare	Api (alveare)	2,00
LEG			Piscicoltura, acquicoltura in acque dolci	tonn.	Itticoltura acque interne	50,00



ALLEGATO B (Art. 2 Connessione e prevalenza)

Tabella delle Attività Connesse per la valorizzazione delle Giornate Lavorative e delle Unità Lavorative Aziendali (U.L.A.)

Attività Connesse	Filiera Produttive		Incremento % delle U.L.A.			
			(*)			
			1° lavorazione	Trasformaz.	Conservaz.	Vendita diretta
		5%	10%	5%	10%	
Attività connesse delle produzioni e degli allevamenti	Filiera Vitivinicola	Uva da Tavola				
		Uva per Vinificazione				
	Filiera Olivicolo-Olearia	Olive da Mensa				
		Olive da Olio				
	Altre Filiere Vegetali	Piante Officinali e Aromatiche				
		Produzioni Tipiche, Legumi, Cereali Minori, Funghi e Tartufi				
	Filiera Ortofrutticola e Pataticola	Orticola-Pataticola				
		Frutticola				
	Filiera Lattiero-Casearia					
	Filiera Carni					
	Filiera Florovivaistica					
	Filiera Apistica					

(*) con riferimento alle filiere interessate da attività connesse.



regionale territorialmente competente di _____

Di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del regolamento di attuazione della L.R. n. 48 del 18.12.2013

ed, inoltre,

SEGNALA

ai sensi della L.R. n.48 del 18/12/2013 e dell'art.19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni:

- L'inizio dell'attività di fattoria didattica** (vai alla sezione A)
 - La cessazione dell'attività di fattoria didattica** (vai alla sezione B)
 - La variazione e/o l'integrazione delle attività di fattoria didattica** (vai alla sezione C)
-



Sezione A. INIZIO ATTIVITA'

Per la prima volta

A seguito di subentro nell'attività svolta dall'imprenditore agricolo/operatore di fattoria didattica

nome e cognome _____ nato/a

_____ a _____ il _____

_____ Codice Fiscale/ P.IVA _____,

INDICAZIONE delle attività didattiche che si intendono svolgere ai sensi della LR 48/2013: (esempi di percorsi didattici: dal latte al formaggio, dal grano al pane e alla pasta, dall'uva al vino, dal nettare al miele, dalle olive all'olio, lo stagno, percorsi ambientali, percorsi sulle tradizioni rurali, degustazione dei prodotti agricoli aziendali, attività ricreative e culturali, ecc.)

1) _____

2) _____

3) _____

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA:

- Di essere in possesso del certificato di agibilità n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di _____ ai fini dell'utilizzo dei locali aziendali e delle strutture destinate all'attività di fattoria didattica;
- Che le strutture utilizzate per tutte le attività di fattoria didattica rispettano i requisiti previsti dalla L.R. n.48 del 18 dicembre 2013 e del relativo Regolamento di Attuazione;
- Di essere in possesso delle idonee autorizzazioni ai fini dell'utilizzo dei locali aziendali.
(Riportare, di seguito tutte le eventuali autorizzazioni, anche sanitarie, occorrenti all'inizio della tipologia dell'attività di fattoria didattica)



DICHIARA, inoltre:

- 1) di non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
- 2) di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali;
- 3) di impegnarsi ad esporre copia della S.C.I.A. che deve specificare la tipologia di attività di fattorie didattiche;
- 4) di impegnarsi ad esporre un cartello nello spazio antistante l'azienda con il simbolo regionale fattorie didattiche e la dicitura «Fattoria Didattica», seguita dalla denominazione;
- 5) di impegnarsi a svolgere le attività nei limiti e modalità previsti dalla legge in materia di Fattorie Didattiche e dal relativo Regolamento di Attuazione;
- 6) di impegnarsi a comunicare al Comune ed al Servizio della Regione Abruzzo territorialmente competente ogni variazione relativa ai requisiti di cui agli art. 2 e 3, nonché ogni variazione delle attività svolte;
- 7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo) _____ (data) _____

L'Imprenditore Agricolo/
Il Legale Rappresentante

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità quando la firma non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della dichiarazione)

firmato in presenza di _____



Sezione B. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Relativamente alle attività svolte in azienda fattoria didattica denominata _____, ubicata in località _____ prov.(____), in Via/Fraz./C.da _____ n. _____, a seguito di presentazione al Comune di inizio attività Prot. n. _____ in data _____

COMUNICA

la cessazione della suddetta attività a partire dal giorno _____

DICHIARA, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo) _____ (data) _____

L'Imprenditore Agricolo/
Il Legale Rappresentante

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità quando la firma non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della dichiarazione)

firmato in presenza di _____



Sezione C. VARIAZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA

Relativamente alle attività svolte in azienda fattoria didattica denominata _____, ubicata in località _____ prov.(____), in Via/Fraz./C.da _____ n. _____, a seguito di presentazione al Comune di inizio attività Prot. n. _____ in data _____

COMUNICA

la seguente variazione dell'attività di fattoria didattica e/o denominazione

da _____

a _____

la seguente integrazione dell'attività di fattoria didattica

Inoltre:

conferma, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di tutti i requisiti e gli adempimenti di legge.


DICHIARA, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo) _____ (data) _____

L'Imprenditore Agricolo/
Il Legale Rappresentante

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità quando la firma non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della dichiarazione)

firmato in presenza di _____



Allegato D - Simbolo Fattorie Didattiche D'Abruzzo



Caratteristiche tecniche

"FATTORIE DIDATTICHE D'ABRUZZO" : UN ALBERO, L'ABRUZZO, UNA FATTORIA, UN LIBRO, UN COVONE DI FIENO. LETTERING USATO: OPTIMISTRALGRAFF. IL MARCHIO SI PRESENTA CON UNA FATTORIA , IL CUI TETTO È RAPPRESENTATO DA UN LIBRO APERTO, POSTA SULLA REGIONE ABRUZZO, A FIANCO TROVIAMO UN COVONE DI FIENO E SOPRA, NELLA PARTE ANTERIORE, UN ALBERO. IL LETTERING "FATTORIE DIDATTICHE D'ABRUZZO" È POSTO SULLA DESTRA DELL'IMMAGINE

Colori del simbolo

VERDE CHIARO, VERDE SCURO, GIALLO, GRIGIO, ARANCIONE, MARRONE, NERO, ROSA, ROSSO, BIANCO, BLU



Allegato E - Elenco classi economiche per le quali è registrato il SIMBOLO

- Classe n. 7

Macchine o macchine utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli (altri che quelli azionati manualmente), incubatrici per uova.

- Classe n. 12

Veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

- Classe n. 15

Strumenti musicali

- Classe n. 16

Carta, cartone e prodotti in queste materie, compresi in questa classe; stampati; articoli per legatoria; fotografia: cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materie per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o per l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (comprese in questa classe); caratteri tipografici; clichés.

- Classe n. 18

Cuoio o sue imitazioni, articoli in queste materie comprese in questa classe; pelli di animali; bauli o valigie; ombrelli e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

- Classe n. 21

Utensili per il governo della casa o la cucina

- Classe n. 24

Tessuti e prodotti tessili compresi in questa classe; coperte da letto e copritavoli

- Classe n. 25

Articoli d'abbigliamento, scarpe, cappelleria.

- Classe n. 26

Merletti, pizzi o ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhiali; spille e aghi; fiori artificiali

- Classe n. 27

Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.



- Classe n. 28

Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport compresi in questa classe; decorazioni per alberi di natale; carte da gioco.

- Classe n. 41

Educazione, formazione; divertimenti; attività sportive e culturali.

Il Direttore del Dipartimento

dott. Antonio DI PAOLO

dott. Angelo MURAGLIA

Il Componente la Giunta

dott. Dino PEPE

dott.ssa Marinella SCLOCCO

